

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04786 **del** 24/04/2020

Proposta n. 6357 **del** 23/04/2020

Oggetto:

L.R. 27/1998, art.29, comma 2 - Individuazione delle società di revisione ai fini dell'attestazione della congruità dei costi dichiarati e della procedura di controllo a consuntivo delle tariffe, previste dal Decreto n. 15 del 11/3/2005, recante "Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio" e recepito con D.G.R. n. 516 del 18/07/2008.

OGGETTO: L.R. 27/1998, art.29, comma 2 - Individuazione delle società di revisione ai fini dell'attestazione della congruità dei costi dichiarati e della procedura di controllo a consuntivo delle tariffe, previste dal Decreto n. 15 del 11/3/2005, recante "Approvazione metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio" e recepito con D.G.R. n. 516 del 18/07/2008.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni", con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

VISTA la Deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini che ne ha assunto la formale titolarità;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I "Disposizioni comuni" ed al Capo II "Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1" inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che

stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTI il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e la Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2007, recante: “Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.”;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010, recante: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.”;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” ed in particolare il comma 2 dell’art. 29 - Autorizzazione all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche;

VISTA la D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008, concernente “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008., concernente “Recepimento decreti commissariali nn. 15 del 11/3/2005, 39 del 30/6/05, 49 del 7/6/07, 67 del 2/7/07”;

VISTA la D.G.R. n. 548 del 5 maggio 2014, concernente “Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98";

VISTA la D.G.R. n. 132 del 27/2/2018, concernente “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”;

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e relativo Rapporto Ambientale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012, ai sensi dell’Art. 7, c.1 della Legge Regionale n. 27/1998;

VISTA la D.G.R. n. 592 del 2 agosto 2019 avente oggetto “Adozione della proposta di “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio”, comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. ii.”;

VISTA la decisione di Giunta n. 93 del 5/12/2019 recante “Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. n. 27 del 1998 e s.m.i”, nel quale sono definiti gli obiettivi strategici, fissati gli obiettivi di raccolta differenziata dal 2019 al 2025, è valutato dal 2019 al 2025 il fabbisogno impiantistico di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti negli ATO e descritte le azioni da attuare nel medio termine per il raggiungimento degli obiettivi di Piano;

VISTO il Decreto n. 15 dell’11/3/2005, con il quale è stata approvata la metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, riportata nell’allegato A dello stesso, e in particolare:

- il paragrafo 4, recante “Attestazione della congruità dei costi dichiarati” dell’Allegato, che prevede che: *“La congruità dei costi dichiarati dovrà essere attestata, a seguito della procedura descritta nei successivi capoversi, da una Società di revisione iscritta nell’albo tenuto dalla Consob. La società di revisione verrà scelta dalla Regione Lazio, mediante una procedura a rotazione, traendola dall’elenco delle società di revisione iscritte nell’albo speciale della Consob (appendice C). Il costo di tale procedura è a carico del soggetto interessato.*

La Società di revisione acquisirà i dati tecnici ed economici dichiarati e li confronterà con proprie informazioni relative ai costi di costruzione e gestione di impianti analoghi a quelli assoggettati alla presente procedura. La Regione potrà mettere a disposizione delle Società che ne faranno richiesta i dati in proprio possesso acquisiti a seguito di apposita rilevazione. Sulla base del confronto effettuato, la Società redigerà una relazione in cui dovrà indicare la documentazione esaminata ed esporre i criteri e le modalità di effettuazione dell’analisi comparativa dei costi. In tale relazione dovranno essere altresì descritti e commentati i risultati dell’analisi svolta e dovrà conseguentemente essere attestata la congruità o meno dei costi dichiarati.

La relazione della società di revisione dovrà essere trasmessa dalla stessa alla Regione Lazio con allegata la dichiarazione dei costi e dei dati tecnici di cui al paragrafo 3.”

- e il paragrafo 6, recante “La procedura di controllo a consuntivo” dell’Allegato, che prevede che: *“Al fine di verificare la corrispondenza fra i dati tecnici ed economici proposti a preventivo, e sulla cui base è stata definita la tariffa, e la realtà gestionale operativa, il soggetto interessato dovrà trasmettere ogni anno alla Regione copia del bilancio della società e un rapporto sulla attività dell’impianto oggetto di autorizzazione contenente i dati sul capitale investito e sul conto economico, dati basati su un sistema di contabilità industriale analitica che il gestore è tenuto ad attivare contestualmente all’avvio dell’esercizio dell’impianto e riferiti all’esercizio precedente.*

Tali documenti dovranno essere certificati da una società di revisione, scelta dalla Regione Lazio mediante una procedura di rotazione, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla CONSOB.”

CONSIDERATO che l'Elenco delle società di revisione iscritte nell'Albo Speciale, ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), è stato tenuto ed aggiornato dalla Consob fino al 12 settembre 2012;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante: “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.”, dal 13 settembre 2012 è istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono transitate anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob;

VISTI i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

PRESO ATTO che l'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla Consob, è stato abrogato dall'art 43, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e dal 13 settembre 2012 è istituito il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono transitate anche le società di revisione iscritte in precedenza nell'Albo speciale tenuto dalla Consob;

PRESO ATTO che l'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla Consob fino al 2012, in cui erano iscritte solo n. 20 Società di revisione, previsto dal Decreto n. 15 dell'11/3/2005, è stato sostituito con l'elenco delle n.78 società di revisione legale con sede nella Regione Lazio, alla data odierna iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque in costante aggiornamento a seguito di nuove iscrizioni e cancellazioni, e che garantisce la necessaria rotazione;

RITENUTO necessario procedere, nel momento in cui il Gestore di impianto interessato al rilascio della tariffa, all'aggiornamento e/o modifica tariffaria ne fa richiesta, alle operazioni di pubblico sorteggio al fine dell'individuazione delle società di revisione legale per l'espletamento delle attività di cui al paragrafo 4 “Attestazione della congruità dei costi dichiarati” e al paragrafo 6 “La procedura di controllo a consuntivo”, riportate nella metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, allegata al Decreto n. 15 dell'11/3/2005;

RITENUTO, inoltre, opportuno procedere, preliminarmente all'espletamento delle previste operazioni di pubblico sorteggio, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità alla pubblicazione di apposito Avviso con il quale rendere note le motivazioni, le modalità di

espletamento, la data ed il luogo delle operazioni di pubblico sorteggio, da pubblicarsi sul BURL e sul sito www.regone.lazio.it;

RITENUTO di procedere per l'espletamento di ciascuna delle attività di cui sopra, al sorteggio di n. 2 società di revisione legale, con sede nella Regione Lazio, iscritte, alla data del sorteggio, nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui la seconda sorteggiata quale supplente nel caso la prima non accetti l'incarico che gli sarà conferito dal legale rappresentante dell'impianto di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani che ha richiesto l'attivazione della procedura;

RITENUTO di escludere, nel rispetto del principio di rotazione, dalle operazioni di sorteggio successive, per l'annualità in corso, le società di revisione legale iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e già precedentemente estratte cui è seguito conferimento incarico;

RITENUTO di disporre che le modalità stabilite nel presente atto si applicano a tutte le richieste aggiornamento e/o modifica tariffaria presentate successivamente alla data di approvazione della presente Determinazione;

TENUTO CONTO che il costo per le attività delle procedure di cui al paragrafo 4 "Attestazione della congruità dei costi dichiarati" e al paragrafo 6 "La procedura di controllo a consuntivo", riportate nella metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, allegata al Decreto n. 15 dell'11/3/2005, sono completamente a carico del Gestore dell'impianto di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani che ha richiesto l'attivazione della procedura e non comportano alcun onere a carico del Bilancio regionale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che l'Albo Speciale delle società di revisione, aggiornato annualmente dalla Consob fino al 2012, in cui erano iscritte solo n. 20 Società di revisione, previsto dal Decreto n. 15 dell'11/3/2005, è sostituito dall'elenco delle n.78 società di revisione legale con sede nella Regione Lazio, alla data odierna iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque in costante aggiornamento a seguito di nuove iscrizioni e cancellazioni, e che garantisce la necessaria rotazione;
2. di procedere, nel momento in cui il Gestore di impianto interessato al rilascio della tariffa, all'aggiornamento e/o modifica tariffaria ne fa richiesta, alle operazioni di pubblico sorteggio al fine dell'individuazione delle società di revisione legale per l'espletamento delle attività di cui al paragrafo 4 "Attestazione della congruità dei costi dichiarati" e al paragrafo 6 "La procedura di controllo a consuntivo", riportate nella metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, allegata al Decreto n. 15 dell'11/3/2005;

3. di procedere, preliminarmente all'espletamento delle previste operazioni di pubblico sorteggio, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità alla pubblicazione di apposito Avviso con il quale rendere note le motivazioni, le modalità di espletamento, la data ed il luogo delle operazioni di pubblico sorteggio, da pubblicarsi sul BURL e sul sito della Direzione competente www.regione.lazio.it;
4. di procedere per l'espletamento di ciascuna delle attività di cui sopra, al sorteggio di n. 2 società di revisione legale, con sede nella Regione Lazio, iscritte, alla data del sorteggio, nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui la seconda sorteggiata quale supplente nel caso la prima non accetti l'incarico che gli sarà conferito dal legale rappresentante dell'impianto di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani che ha richiesto l'attivazione della procedura;
5. di escludere, nel rispetto del principio di rotazione, dalle operazioni di sorteggio successive, per l'annualità in corso, le società di revisione legale iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e già precedentemente estratte cui è seguito conferimento incarico;
6. di dare atto che il costo per le attività delle procedure di cui al paragrafo 4 "Attestazione della congruità dei costi dichiarati" e al paragrafo 6 "La procedura di controllo a consuntivo", riportate nella metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, allegata al Decreto n. 15 dell'11/3/2005, sono completamente a carico del Gestore dell'impianto di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani che ha richiesto l'attivazione della procedura e non comportano alcun onere a carico del Bilancio regionale.
7. di disporre che le modalità stabilite nel presente atto si applicano a tutte le richieste aggiornamento e/o modifica tariffaria presentate successivamente alla data di approvazione della presente Determinazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Gestori degli impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani, inviato al Ministero dell'economia e delle finanze presso cui è tenuto il Registro dei revisori legali cui sono iscritte le società di revisione legale, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE

Ing. Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)